

to supera i 180.000 euro, le imposte vanno applicate in maniera proporzionale (con aliquote, rispettivamente, del 3% e del 1%) limitatamente alla parte eccedente i 180.000 euro. In tutti gli altri casi le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale, rispettivamente con le aliquote del 3% e dell'1%.

Le successioni

Il D.L. collegato alla Finanziaria contiene (art. 6) una nuova regolamentazione della disciplina tributaria dei trasferimenti per causa di morte.

► IMPOSTA DI REGISTRO.

Le successioni per causa di morte sono ora nuovamente ricomprese espressamente tra le fattispecie assoggettate a imposta di registro (all'art. 2 del d.p.r. n. 131/1986 la lett. d-bis). Sono previste aliquote differenziate in relazione al rapporto di parentela o affinità o estraneità dei beneficiari della successione (art. 2-bis della tariffa).

Per le successioni devolute al coniuge o a parenti in linea retta, vi è totale e-

senzione da imposta di registro relativamente ai beni immobili, mentre per altri beni (aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali) è prevista una soglia di franchigia fino a 100.000 euro.

► IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI.

L'applicazione di imposte ipotecarie e catastali è prevista in misura fissa per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta se a essere trasferita è l'abitazione principale del defunto (e, presumibilmente, le relative pertinenze), fino a 250.000 euro. Nel caso in cui il valore dell'immobile superi i 250.000 euro, dovranno applicarsi le imposte proporzionali (con le aliquote del 3% e dell'1%) solo per la parte eccedente. In tutti gli altri casi si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, con l'aliquota rispettivamente del 3% e dell'1%, sull'intero valore degli immobili.

Tutte le disposizioni sopra descritte si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, data di entrata

in vigore del medesimo decreto legge n. 262/2006.

Le novità contenute nel D.D.L. Finanziaria 2007

Il testo D.D.L. Finanziaria, attualmente all'esame del Parlamento, prevede, ovviamente, numerose disposizioni di interesse per il settore edile.

Ci limitiamo qui a riportarne alcune con i relativi riferimenti agli articoli del D.D.L.

► *Misure per il Risparmio Energetico* (art. 55 D.d.L. Finanziaria). Prevista la possibilità di detrarre dalle imposte (in tre anni) il 55% delle spese sostenute per le opere realizzate sulle abitazioni finalizzate al risparmio energetico (installazione di pannelli solari ecc.).

► *Contributi Previdenziali per i lavoratori autonomi* (art. 85 D.D.L.). L'art. 85 del D.D.L. prevede aumenti contributivi rilevanti per i lavoratori autonomi. Un professionista iscritto alla gestione separata INPS, ad esempio, vede lievitare l'aliquota contributiva dal 10% al 16%.

Il D.D.L. prevede misure per il contrasto dell'abusivismo edilizio (art. 159) e del lavoro nero 